

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Decreto n. 1098 de 13 aprile 2017

Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione di attività di supporto tecnico-informatico relativi ai servizi approvati con Ordinanza 46 del 28 ottobre 2015.

CIG 704870468C

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Decreto legge 4 novembre 2002 n. 245 convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002 n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova, Rovigo, i giorni del 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" pubblicato in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122;
- l'art. 13 comma 1 del D.L. n. 78 del 19 giugno 2015 convertito con modificazioni dalla Legge n. 125 del 6 agosto 2015 e s.m.i., con il quale è stato prorogato al 31.12.2018 lo stato di emergenza conseguente ai suindicati eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, secondo il disposto dell'art. 1 del Decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Considerato che:

- con ordinanza n. 46 del 28 ottobre 2015 è stata approvata l'acquisizione del servizio di gestione della piattaforma Openricostruzione per l'analisi dello stato di avanzamento

sull'utilizzo delle risorse provenienti da donazioni e per attività di fundraising, affidata con decreto n. 652 del 4 marzo 2016, a seguito di procedura negoziata di cottimo fiduciario alla Ditta Poleis S.r.l.;

- il contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 163/2006 nella forma di scrittura privata e con le modalità previste dalle regole del sistema di E-Procurement della P.A., – RDO n. 1009761 acquisito agli atti con PG/2016/196936 del 21.03.2016;

Richiamata l'ordinanza n. 8 del 21 marzo 2017 con la quale sono state stanziare, tra le altre, le somme necessarie per le attività di gestione, manutenzione, aggiornamento e implementazione delle piattaforme informatiche in essere, tra cui la stessa piattaforma Openricostruzione;

Considerato che:

- la piattaforma Openricostruzione fornisce una serie di strumenti utili per conoscere lo stato dei progetti relativi alle opere pubbliche provenienti dalla piattaforma FENICE, la loro geolocalizzazione, inclusi i beneficiari e le imprese che realizzano le opere e che permette inoltre l'aggregazione dei dati su vari livelli, tra cui il comune, il beneficiario e la tipologia di intervento;
- l' Agenzia per la ricostruzione – sisma 2012 ha sviluppato un database unico per la ricostruzione denominato DURER che raccoglie ed analizza tutti gli interventi finanziati dal Commissario Straordinario relativi ad opere pubbliche (FENICE), ad attività produttive (SFINGE), ad abitazioni private (MUDE) e ad altri interventi temporanei e che è emersa la necessità di potenziare la piattaforma Openricostruzione, inserendo i dati di tutte le banche dati elaborate da DURER, creando apposite sezioni per ogni banca dati, oltre ad una pagina di sintesi che rappresenti lo stato complessivo dell'avanzamento della ricostruzione;

Ritenuto a tal fine necessario procedere all'aggiornamento della piattaforma Openricostruzione;

Visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE E 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il D.P.R. 207/2010 e s.m. nelle parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.;

- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 7/7/2011, n. 4 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010, n. 136";
- l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche;
- l'art. 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" e successive modifiche;
- il D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e s.m.";
- il D.L.7 maggio 2012 n. 52 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n. 94;
- il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modifiche;
- il D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e ss.mm.;
- l'art. 31 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il D.L. 24 aprile 2014, n. 66, "Misure per la competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni nella Legge 23 giugno 2014 n. 89;
- l'art. 1, commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della L. 23 dicembre 2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di versamento Iva;
- la L. 244/2007 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", art. 1, commi dal 209 al 214 e il D.M. 3 aprile 2013, n.55 in materia di fattura elettronica;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3 febbraio 2015;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136." e, in particolare, l'art.83, comma 3, lett. e), e successive modificazioni e integrazioni;
Visti inoltre
- il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- il D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, in particolare l'art. 14 “Contratti ed altri atti negoziali”, e la delibera di Giunta regionale n. 421/2014 di “Approvazione del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna”, in particolare gli artt. 2 “Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice”, 7 “Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione” e 13 “Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori”;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) di cui alla deliberazione n. 72/2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 966 del 30 luglio 2014 di “Approvazione del Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 89 del 30/1/2017 avente ad oggetto “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
- l'accordo tra la Regione Emilia-Romagna e il Commissario Delegato per la ricostruzione ai sensi dell'art. 15 della L.241/1990”, di cui al RPI/2016/138 del 18/5/2016, in materia di Prevenzione della Corruzione;
- la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione, del 30/06/2014, prot.PG/2014/0248404 “Disposizioni in materia di legalità e di prevenzione della corruzione: direttiva sulle clausole da inserire nei contratti di acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori, in attuazione della L. n.190 del 2012, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Emilia-Romagna e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.”;

Dato atto che:

- alla procedura di acquisizione dei servizi ed al contratto che si sottoscriverà ad avvenuta esecutività del presente decreto non si applicano le disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, vigente dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto all'articolo 216 comma 1 del medesimo Decreto;
- ai sensi delle “Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50 del 18.4.2016”, fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel comunicato del Presidente in data 11 maggio 2016, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti anche nei casi di affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice per i quali siano disposti, tra l'altro, consegne, lavori e servizi complementari;
- l'art. 57, comma 5, del Decreto Legislativo n. 163/2006 prevede espressamente che: “Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

- ✓ per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- ✓ a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
- ✓ a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale”;

Dato atto che come già previsto all'articolo 6 del “Capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto” approvato con l'ordinanza n. 46 del 28 ottobre 2015 sussistono tutte le condizioni di cui sopra per l'affidamento di servizi all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale;

Dato atto che:

- è stato richiesto alla Ditta Poleis S.r.l. la disponibilità ad effettuare le necessarie nuove implementazioni al sistema informativo al fine di adeguare lo stesso alle nuove esigenze sopravvenute;
- la Ditta Poleis S.r.l. con nota acquisita al protocollo n. PG/2017/0082209 del 14/02/2017, trattenuta agli atti, ha presentato la propria offerta tecnica ed economica, che prevede un costo di Euro 40.000,00, IVA esclusa, per le attività di sviluppo ed un canone mensile di Euro 1.000,00, iva esclusa, per le attività di gestione e manutenzione del portale;

Valutato pertanto che l'offerta presentata è congrua ed economicamente conveniente e conforme alle richieste dell'Amministrazione, si ritiene, di affidare il servizio, da rendersi secondo le modalità descritte nella richiamata richiesta di offerta alla società Poleis s.r.l. di Modena, per una spesa totale di Euro 63.440,00 (Euro 52.000,00, oltre a Euro 11.440,00 per Iva al 22%), prevedendo il canone sopra indicato per 12 mesi, intendendo che qualora le attività di manutenzione mensile non siano più ritenute necessarie, verrà riconosciuto solo l'importo per le attività effettivamente svolte;

Dato atto:

- ai sensi dell'art. 83, comma 3, lettera e), del D.lgs. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia” e s.m., la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro, e dunque non è necessaria nel caso di specie;
- il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal sistema informatico di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'A.N.A.C. alla procedura in oggetto è il CIG 704870468C;

- sulla base delle valutazioni effettuate da questo servizio le forniture oggetto del presente atto rientrano nel Codice Unico di Progetto (CUP) E32F15000990001 assunto con ordinanza n. 46 del 28 ottobre 2015;
- in relazione alla natura dei servizi oggetto del presente atto non sono rilevabili rischi interferenti;
- si è provveduto ad acquisire il Documento unico di regolarità contributiva, attualmente in corso di validità e trattenuto agli atti, dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

Ritenuto inoltre di approvare, al fine di regolare i rapporti tra le parti, il contratto allegato parte integrante e sostanziale della presente determinazione, autorizzando il Responsabile Unico del Procedimento alla sua sottoscrizione a cui si provvederà ai sensi dell'art. 11 del Dlgs 163/2006 e della normativa vigente e che le attività di sviluppo indicate nel contratto dovranno concludersi entro 90 giorni dall'avvio dell'esecuzione del contratto, mentre le attività di manutenzione di cui al canone mensile sono previste per la durata massima di 12 mesi a partire dal mese successivo alla pubblicazione della nuova piattaforma;

Dato atto che la spesa di cui sopra è stata valutata congrua e conveniente e non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;

Rilevato che la spesa presunta complessiva, come suindicata, trova copertura finanziaria a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo, di cui all'art. 2 del D.L. n. 74/2012, (convertito con modificazioni in L. 1 agosto 2012, n. 122), che risulta sufficientemente capiente ed è inclusa nella somma di € 1.350.000,00 stanziata con la citata ordinanza n. 8 del 21 marzo 2017;

Richiamata la sopra citata ordinanza n. 8 del 21 marzo 2017, che stabilisce che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 del D.lgs. 50/2016 è l'ing. Stefano Isler che non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi descritte all'art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013 e che ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'art. 272 e del comma 1 dell'art. 300 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m. svolge anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

Per le motivazioni di cui in narrativa:

1. di affidare i servizi complementari a quelli affidati con il decreto n. 652 del 4 marzo 2016, a seguito di procedura negoziata di cottimo fiduciario "Gestione della piattaforma Openricostruzione per l'analisi dello stato di avanzamento sull'utilizzo delle risorse provenienti da donazioni e per attività di fundraising." previsti all'articolo 6 del "Capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto" approvato con l'ordinanza n. 46 del 28 ottobre 2015) ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m., alla Società Poleis s.r.l.

Sede legale: Via Baccelli, 44 - MODENA

Indirizzo PEC: INFO@POLEIS.BIZ

Codice Fiscale: 02943010369 Numero REA: MO- 02943010369

e per un importo complessivo di Euro Euro 63.440,00, Iva compresa ;

2. di dare atto che tali servizi sono strettamente necessari al completamento della funzionalità dell'applicativo Openricostruzione e non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dallo stesso contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti;
3. di approvare, al fine di regolare i rapporti tra le parti, lo schema di contratto allegato al presente decreto, che sarà sottoscritto digitalmente, apportando ogni utile precisazione che si rendesse necessaria senza alterarne il contenuto sostanziale, ai sensi della normativa vigente, dando atto che le attività di sviluppo indicate nel contratto dovranno concludersi entro 90 giorni dall'avvio dell'esecuzione del contratto, mentre le attività di manutenzione di cui al canone mensile sono previste per la durata massima di 12 mesi a partire dal mese successivo alla pubblicazione della nuova piattaforma;
4. di dare atto che alla stipula del contratto provvederà il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art.31 del D.lgs. 50/2016, ing. Stefano Isler che non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi descritte all'art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013 e che ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'art. 272 e del comma 1 dell'art. 300 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m. svolge anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto;
5. di dare atto altresì che:
 - il codice identificativo di gara (C.I.G.) attribuito dal sistema informatico di monitoraggio delle gare (SIMOG) dell'A.N.A.C. alla procedura in oggetto è il è CIG 704870468C;
 - sulla base delle valutazioni effettuate da questo servizio le forniture oggetto del presente atto rientrano nel Codice Unico di Progetto (CUP) E32F15000990001 assunto con ordinanza n. 46 del 28 ottobre 2015;
 - in relazione alla natura dei servizi oggetto del presente atto non sono rilevabili rischi interferenti;
 - si è provveduto ad acquisire il Documento unico di regolarità contributiva, attualmente in corso di validità e trattenuto agli atti, dal quale risulta che la ditta è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;
 - per tutto quanto non espressamente previsto nel contratto soprarichiamato, si rinvia per quanto applicabili:
 - al contratto principale stipulato ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs n. 163/2006 nella forma di scrittura privata e con le modalità previste dalle regole del sistema di E-

Procurement della P.A., – RDO n. 1009761 acquisito agli atti con PG/2016/196936 del 21.03.2016 e alle relative “Condizioni generali di contratto” e “Capitolato speciale e Condizioni particolari di contratto” di cui al bando “ICT 2009” pubblicato sulla Piattaforma di mercato elettronico del “Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni di Consip SpA”;

- alla lettera di richiesta alla Ditta Poleis S.r.l. in merito alla disponibilità ad effettuare le necessarie nuove implementazioni al sistema informativo al fine di adeguare lo stesso alle nuove esigenze sopravvenute;
 - all’offerta tecnica ed economica, per le attività di sviluppo e per le attività di gestione e manutenzione del portale presentata dalla Società Poleis S.r.l. con nota acquisita al protocollo n. PG/2017/0082209 del 14/02/2017, trattenuta agli atti;
6. di finanziare la spesa prevista per l’affidamento dei servizi di cui al punto 1) per l’importo complessivo di Euro 63.400,00 (Iva 22% inclusa), a valere sulle risorse rivenienti dal Fondo di cui all’art. 2 del D.L. n. 74/2012, (convertito con modificazioni in L. 1 agosto 2012, n. 122), che risulta sufficientemente capiente, dando atto che la spesa è imputata alla somma di € 1.350.000,00 stanziata per assistenza e manutenzione informatica con la citata ordinanza n. 8 del 21 marzo 2017;
7. di stabilire infine:
- che la liquidazione del corrispettivo a favore della ditta Poleis S.r.l. avverrà con le modalità stabilite dall’art. 7 del contratto allegato parte integrante al presente decreto;
 - che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI COMPLEMENTARI al servizio di gestione della Piattaforma OPEN RICOSTRUZIONE per l’analisi dello stato di avanzamento sull’utilizzo delle risorse provenienti da donazioni e attività di fundraising, di cui al contratto con POLEIS s.r.l. sottoscritto in data 21.03.2016, CIG _____-;

TRA

La Struttura tecnica del Commissario delegato, rappresentata da

E

POLEIS S.r.l., sede legale Via Baccelli 44, Modena, iscritta al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Modena al numero 02943010369, Codice fiscale 02943010369, rappresentata da, di seguito nominata per brevità, Fornitore

PREMESSO

- con ordinanza n. 46 del 28 ottobre 2015 è stata approvata l’acquisizione del servizio di gestione della piattaforma Openricostruzione per l’analisi dello stato di avanzamento sull’utilizzo delle risorse provenienti da donazioni e per attività di fundraising, affidata con decreto n. 652 del 4 marzo 2016, a seguito di procedura negoziata di cottimo fiduciario alla Ditta Poleis S.r.l.;
- il contratto è stato stipulato ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs n. 163/2006 nella forma di scrittura privata e con le modalità previste dalle regole del sistema di E-Procurement della P.A., – RDO n. 1009761 acquisito agli atti con PG/2016/196936 del 21.03.2016;
- la durata del contratto è stata stabilita in due anni dall’avvio dell’esecuzione del contratto stesso;
- che all’articolo 6 del “Capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto”, allegato parte integrante del contratto stesso, approvato con la citata ordinanza n. 46 del 28 ottobre 2015 è previsto che ai sensi dell’art.57, 5^a comma, lettera a) del D.lgs. 163/2006, all’aggiudicatario possano essere affidati servizi complementari non compresi nel contratto iniziale, divenuti necessari all’esecuzione del servizio oggetto del contratto stesso, a seguito di una circostanza imprevista, purché il valore complessivo di tali eventuali servizi complementari non superi il 50% dell’importo relativo al contratto iniziale;

Considerato che:

- la piattaforma Openricostruzione fornisce una serie di strumenti utili per conoscere lo stato dei progetti relativi alle opere pubbliche provenienti dalla piattaforma FENICE, la loro geolocalizzazione, inclusi i beneficiari e le imprese che realizzano le opere e che permette inoltre l'aggregazione dei dati su vari livelli, tra cui il comune, il beneficiario e la tipologia di intervento;
- l' Agenzia per la ricostruzione – sisma 2012 ha sviluppato un database unico per la ricostruzione denominato DURER che raccoglie ed analizza tutti gli interventi finanziati dal Commissario Straordinario relativi ad opere pubbliche (FENICE), ad attività produttive (SFINGE), ad abitazioni private (MUDE) e ad altri interventi temporanei e che è emersa la necessità di potenziare la piattaforma Openricostruzione, inserendo i dati di tutte le banche dati elaborate da DURER, creando apposite sezioni per ogni banca dati, oltre ad una pagina di sintesi che rappresenti lo stato complessivo dell'avanzamento della ricostruzione;

Ritenuto a tal fine necessario procedere all'aggiornamento della piattaforma Openricostruzione prevedendo attività non ricomprese nel contratto iniziale;

Considerato che tali servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, nonché rappresentano il completamento e il perfezionamento della fornitura affidata in prima ripetizione fino al marzo 2018 in ragione del legame funzionale esistente tra fornitura iniziale e la fornitura di detti servizi complementari;

Dato atto che:

- alla procedura di acquisizione dei servizi ed al contratto che si sottoscriverà ad avvenuta esecutività del presente decreto non si applicano le disposizioni del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, vigente dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto all'articolo 216 comma 1 del medesimo Decreto;
- ai sensi delle “Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs. n. 50 del 18.4.2016”, fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel comunicato del Presidente in data 11 maggio 2016, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti anche nei casi di affidamenti aggiudicati prima della data di entrata in vigore del nuovo Codice per i quali siano disposti, tra l'altro, consegne, lavori e servizi complementari;

Rilevato che:

- è stato richiesto alla Ditta Poleis S.r.l. la disponibilità ad effettuare le necessarie nuove implementazioni al sistema informativo al fine di adeguare lo stesso alle nuove esigenze sopravvenute;
- la Ditta Poleis S.r.l. con nota acquisita al protocollo n. PG/2017/0082209 del 14/02/2017, trattenuta agli atti, ha presentato la propria offerta tecnica ed economica, che prevede un costo di Euro 40.000,00, IVA esclusa, per le attività di sviluppo ed un canone mensile di Euro 1.000,00, iva esclusa, per le attività di gestione e manutenzione del portale, nonché ha successivamente presentato il dettaglio tecnico del progetto definitivo di Openricostruzione 2.0, assunto agli atti con PG/2017/224133 del 31/3/2017;
- l'importo dei servizi complementari sopra indicati è stato calcolato sulla base dell'impegno stimato e delle tariffe contrattuali alle condizioni economiche di offerta del contratto stipulato il 21 marzo 2016, come depositato agli atti della RDO n. 1009761 (Richiesta d'Offerta) attivata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ed è pertanto conforme alle richieste avanzate dall'Amministrazione;

Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva in dipendenza dell'esito negativo dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive presentate dal Fornitore circa il possesso dei requisiti di ordine generale in corso di completamento.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in premessa rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 Norme regolatrici e disciplina applicabile.

1. L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto è regolata in via gradata:
 - a) dalle clausole del presente Contratto e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall'Offerta Economica e Tecnica presentata dal Fornitore assunta agli atti con PG/2017/82209 del 14/2/2017 e agli atti della precedente RDO n. 1009761 (Richiesta d'Offerta) attivata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di Contratti di diritto privato.

2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della AMMINISTRAZIONE, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
3. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in Leggi o Regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 2 Oggetto del Contratto e corrispettivi

1. L'Amministrazione affida al Fornitore la fornitura di servizi complementari a quelli affidati con il decreto n. 652 del 4 marzo 2016, a seguito di procedura negoziata di cottimo fiduciario "Gestione della piattaforma Openricostruzione per l'analisi dello stato di avanzamento sull'utilizzo delle risorse provenienti da donazioni e per attività di fundraising." previsti all'articolo 6 del "Capitolato tecnico e condizioni particolari di contratto" approvato con l'ordinanza n. 46 del 28 ottobre 2015) ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.. In particolare si tratta di adeguare il profilo di pubblicazione dei dati della ricostruzione delle Opere Pubbliche mediante la creazione di un "piano fittizio" delle opere e completare le informazioni esponendo anche i dati relativi agli interventi temporanei o provvisori, alla ricostruzione privata e alle attività produttive, in un'ottica di trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari;
2. Con la stipula del Contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della AMMINISTRAZIONE ad eseguire i servizi previsti nel capitolato con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato tecnico e all'offerta Economica e Tecnica presentata ed assunta agli atti dell'AMMINISTRAZIONE, nei limiti dell'importo offerto pari a :
 - € 40.000,00 oltre ad Iva al 22% per le attività di cui all'offerta tecnica,
 - € 1.000,00, mensili oltre ad IVA al 22% per manutenzione ordinaria, aggiornamento periodico dei dati, monitoraggio, filtraggio e validazione dei dati e

servizio di hosting per un massimo di 12 mesi a partire dal mese successivo alla pubblicazione della nuova piattaforma

per un totale complessivo di € 63.440,00 (imponibile € 52.000,00 oltre ad Iva al 22% per € 11.440,00);

3. Ai servizi in oggetto è stato attribuito il Codice Identificativo di gara (CIG) n.704870468C
4. Tutti i servizi dovranno avvenire in conformità alle Specifiche Tecniche, Normative e Capitolati forniti dalla Committenza.

Articolo 3 Durata

1. Il presente Contratto prevede due tempistiche diverse:
 - a) le attività di sviluppo indicate dovranno concludersi entro 90 giorni dalla stipula del contratto;
 - b) le attività di manutenzione di cui al canone mensile sono previste per la durata massima di un anno dall'avvio dell'esecuzione del contratto, salvo cessazione anticipata per richiesta dell'Amministrazione.

Qualora si verificano le circostanze per cui le attività di manutenzione non fossero più necessarie, verranno riconosciuti i canoni mensili fino alla data di cessazione del contratto.

Alla data di scadenza del Contratto, lo stesso si intende cessato senza disdetta da parte dell'Amministrazione. È escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

2. Se, per qualsiasi motivo, dovesse cessare l'efficacia del Contratto, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni, soprattutto nel caso in cui le stesse vengano successivamente affidate a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 4 Condizioni per l'erogazione dei servizi e obblighi del Fornitore

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la esecuzione delle prestazioni contrattuali o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad

eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto e negli Atti in esso richiamati, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel progetto definitivo e nell'Offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale stabilito ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'AMMINISTRAZIONE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti nonché da eventuali pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Contratto, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
6. Le prestazioni, da svolgersi presso gli immobili della AMMINISTRAZIONE, devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con l'AMMINISTRAZIONE stessa. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, i locali della AMMINISTRAZIONE continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal suo personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti Soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici dell' Amministrazione nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall' Amministrazione e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire dall' Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione, nonché si impegna a predisporre e trasmettere all'Amministrazione in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione delle prestazioni rese, di cui al Capitolato Tecnico
11. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al Contratto, nonché a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
12. Il fornitore riconosce all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente Contratto. L'esercizio da parte dell'Amministrazione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
13. Nel caso in cui il Fornitore debba provvedere alla sostituzione di una delle risorse dovrà chiedere autorizzazione all'Amministrazione, che si impegna ad approvare la nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta corredata da curriculum della nuova risorsa. L'impresa, comunque, dovrà garantire l'erogazione delle attività contrattuali senza soluzione di continuità.

14. Nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione di una delle risorse senza la necessaria preventiva autorizzazione dell'Amministrazione, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla AMMINISTRAZIONE nel termine massimo di 5(cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione di cui al successivo articolo d'importo pari al 3% (tre per cento) della stessa.

Articolo 5 Subappalto

1. Nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 50/2016 art. 105 e della normativa vigente in materia, il fornitore, come dichiarato con mail PEC del 12.04.2017, intende avvalersi del subappalto di parte del servizio in oggetto da parte della Ditta Depp srl con sede in Roma in via Merluana 19, PI 09988761004.
2. Il pagamento dei servizi subappaltati verrà effettuato in favore del Fornitore, fermo l'obbligo di trasmettere, entro 20 giorni da ciascun pagamento ricevuto, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento ai sensi dell'art. 105 D.lgs.50/2016.

1. Articolo 6 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

2. 1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
3. 2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
4. 3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
5. 4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

6. 5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
7. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Contratto, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Contratto, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Amministrazione che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
8. Tutti gli importi citati nel presente contratto si intendono IVA esclusa.

Articolo 7 Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi è effettuato sulla base delle fatture emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Contratto e previa verifica da parte della Amministrazione della corrispondenza dei prezzi fatturati con quelli offerti.
2. Le fatture dovranno essere emesse sulla base dell'accertamento delle prestazioni effettuate in termini di qualità e quantità rispetto alle prescrizioni previste nonché sulla base di relazioni sull'esecuzione delle prestazioni e quindi della verifica di conformità ed emissione del relativo certificato da parte dell'Amministrazione.
3. Le fatture saranno emesse
 - in due soluzioni per le attività di sviluppo indicate da concludersi entro 90 giorni dalla stipula del contratto, con un acconto del 30% all'avvio dell'esecuzione previa relazione di inizio attività e saldo alla conclusione delle attività, previa verifica di regolarità della prestazioni da parte del RUP
 - in due soluzioni (semestralmente - posticipato) per il canone mensile di manutenzione.
4. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al CIG relativo al presente Contratto e tutti gli elementi essenziali elencati nel certificato di conformità. Sull'imponibile netto di ciascuna fattura emessa, l'AMMINISTRAZIONE opera una ritenuta del 0,50%; tutte le predette ritenute sono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di conformità previo rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Articolo 8 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, e s.m. pena la nullità assoluta del presente Contratto.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 saranno comunicati dal fornitore.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m..
4. Il Fornitore si obbliga, altresì, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.

Articolo 9 Cauzione definitiva

1. Il Fornitore, al momento della sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver costituito una cauzione definitiva in favore dell'AMMINISTRAZIONE secondo quanto previsto dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006e dal D.Lgs.50/2016
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del Contratto. In caso di risoluzione del contratto la cauzione definitiva verrà ritenuta.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione del Contratto.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la RER, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 13, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

Articolo 10 Sicurezza, privacy e riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in

possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'AMMINISTRAZIONE ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla AMMINISTRAZIONE delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi della AMMINISTRAZIONE, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto
8. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso per l'esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazioni o trasmissioni senza l'espressa autorizzazione della AMMINISTRAZIONE.
9. Il Fornitore risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai propri dipendenti.

Articolo 11 Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

8. È designato quale Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 il Responsabile del Servizio per la gestione tecnica degli interventi di ricostruzione e per la gestione dei contratti e del contenzioso, Ing. Stefano Isler, che non si trova nelle situazioni di conflitto di interessi descritte all'art. 14, commi 3 e 4, del D.P.R. n. 62/2013 e che ai sensi e per gli effetti di cui al comma 5 dell'art. 272 e del

comma 1 dell'art. 300 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m. svolge anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto;

Articolo 12 Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali

1. L'attività di cui al presente Contratto comporta la designazione del Fornitore quale Responsabile esterno del suddetto trattamento, secondo quanto stabilito dall'art. 29, comma 2 del D. Lgs. 196/2003 e con le modalità, i compiti e le funzioni definitive.

Articolo 13 Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore senza diritto di rivalsa:
 - a) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto in caso d'uso;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze eventualmente occorrenti;
 - c) le tasse e gli altri oneri eventualmente dovuti ad enti territoriali.
2. A carico del Fornitore restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente, gravano sulle prestazioni oggetto del Contratto.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che l'impresa è tenuta a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art.40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico il Fornitore medesimo.

Art. 14 - Clausole anticorruzione

1. L'Affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.”
2. L'Affidatario si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato

con delibera di Giunta regionale n.421 del 2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contraddittorio.

Art. 15 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali

Il patto di integrità approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 966 del 30 giugno 2014, e s.m. sottoscritto dalle parti e allegato al presente contratto, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

Articolo 16 Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'AMMINISTRAZIONE, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Bologna, li ____ ____ ____

In fede e a piena conferma di quanto sopra, le Parti sottoscrivono come segue.

(Documento firmato digitalmente)

Il Fornitore

.....

Il legale rappresentante

(Documento firmato digitalmente)